



Allegato alla proposta di delibera
n. 1 del 14/01/2019
Il Responsabile del Procedimento
[Signature]

COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Urbana e territoriale

Copia Conforme

Esperto Geometra
Arch. Rosario Favitta

07 GEN 2019



**Esecuzione sentenza TARS n° 508/12 e successiva n°922/13
Ripianificazione area urbana ubicata tra la via Diomede e la via Mercurio
Ditta: Morgante Monica ed altri**

RELAZIONE DESCRITTIVA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

Viato ai sensi dell'Art. 13 della Legge 2-2-1974 n.64
con le prescrizioni di cui alla nota di pari numero e data.

NO. 180873 Palermo il 12 SET 2017

L'INGEGNERE CAPO
Ing. Manlio Munafò

Il Capo Area
Pianificazione del Territorio
Arch. Nicola Di Bartolomeo

[Signature]

Relazione Descrittiva

Il Comune di Palermo è dotato di una variante Generale al Prg approvata con D.Dir. n°558/DRU del 29.07.2007 di rettifica del D.Dir. n°124/DRU del 13.03.2002, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con delibera n°7 del 21.01.04.

La Sig.ra Monica Morgante e i germani Margherita, Olimpia, Jole, Raimondo, Angela ed Enrico sono proprietari di un lotto di terreno ubicato tra la via Diomede e la via Mercurio censito al C.T. al foglio di mappa n°3 p.lle 713, 795, 799, 801.

Secondo la variante Generale al Prg le suddette p.lle hanno la seguente destinazione urbanistica:

- P.lle 713 parte in zona omogenea B1 e parte parcheggio;
- P.lle 795 totale zona omogenea "B1";
- P.lle 799 maggior parte zona "S2", parte zona omogenea "B1" e parte parcheggio e minima parte in sede stradale;
- P.lle 801 totale zona "S2".

Inoltre tutte le particelle, menzionate nella predetta istanza, sono soggette al vincolo paesaggistico di cui al D.L. 42/04 art. 136 – ex legge 1497/39 e rientrano all'interno del perimetro dell'area da sottoporre a pianificazione particolareggiata in località Mondello.

L'area identificata dalle suddette p.lle ha una superficie, come si evince dalle visure catastali, di mq. 14500 è così suddivisa:

- mq. 8466 destinata a "S2" (scuola dell'obbligo);
- mq. 1481 destinata a "P" (Parcheggio);
- mq. 4553 destinata a zona "B1" (*Aree urbane caratterizzate da edilizia residenziale a bassa densità con tipologia a casa unifamiliare*).

Quanto sopra si evince dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Servizio Rilascio Certificazioni di destinazione urbanistica in data 09.09.2005 a seguito dell'istanza prot. n° 192104 del 12.08.05.

Il TARS con sentenza 508/12 depositata il 13.03.12, ha accolto il ricorso n°2719/2001 dei ricorrenti contro il Comune di Palermo, con l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere alla nuova disciplina urbanistica dell'area.

L'Avv. Morgante considerato che il Comune di Palermo non ha ottemperato a quanto ordinato dal TARS con la sentenza n°508/12, presenta ricorso (n°1409/12) al TARS contro il Comune di Palermo per l'ottemperanza della sentenza del TAR Sicilia-Palermo, sez. II n°508 del 13.03.12.

A seguito del ricorso proposto dalla Sig.ra Morgante, il TAR Sicilia con sentenza n°922/13 ordina al Comune di provvedere alla nuova disciplina urbanistica dell'area e nomina quale commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Urbanistica dell'ass.to Reg.le del Territorio ed Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, il quale dovrà porre in essere gli atti necessari per l'adempimento di che trattasi.

In merito a quanto disposto dal TARS con la sentenza n°922/13, si fa presente quanto segue:

Considerato che il PRG attualmente vigente, è stato approvato con D. Dir. N° 558/DRU del 29.07.2002, pubblicato nella G.U.R.S. n° 41 del 20.08.2002, di rettifica al D. Dir. 124/DRU del 13.03.2002, pubblicato nella G.U.R.S. n° 13 del 22.03.2002 e che gli elaborati di detto strumento urbanistico sono stati adeguati a quanto prescritto dai sopracitati decreti, di cui il Consiglio Comunale ne ha preso atto con Delibera n° 7 del 21.01.2004, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del T.U. in materia di espropriazioni (n° 327/2001), i vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti.

Relativamente alla destinazione urbanistica a servizi delle particelle interessate, si rappresenta che le destinazioni "S2" (*scuola dell'obbligo*) e "P" (*parcheggio*) costituiscono un vincolo di natura conformativa e non espropriativa che determina l'insussistenza dell'obbligo da parte dell'Amm.ne comunale di "*riplanificare il lotto di terreno dei richiedenti*" e pertanto non soggetto a scadenza.

In tal senso si significa che le norme tecniche di attuazione del Prg vigente prevedono, ai sensi dell'art.19 comma 3 ed in applicazione di quanto previsto dal comma 2 del punto 5 dell'art. 24 che rimanda al citato art. 19, che i servizi previsti dalla zona "S2" (*Scuola dell'obbligo*) e dalla zona destinata a parcheggio possono essere realizzati anche dai privati, previa convenzione con il Comune volta ad assicurare l'effettiva destinazione pubblica delle opere.

La possibilità di realizzazione di un servizio da parte di un privato indica la natura non espropriativa delle destinazioni "S2" e "P", in quanto non si configurano come vincoli espropriativi ma bensì conformativi del diritto di proprietà sui suoli e che detti vincoli, non solo non sono esplicitamente preordinati all'esproprio in vista della realizzazione di un'opera pubblica, ma nemmeno si risolvono in un indennizzo del suolo medesimo, consentendo la realizzazione dell'intervento su di essi previsti anche da parte dei privati.

Bisogna inoltre sottolineare che secondo una buona prassi di pianificazione e nel perseguimento di un principio di imparzialità della P.A., la revisione dello strumento urbanistico va effettuata non tanto su istanza di parte, quanto per motivazioni di interesse pubblico e su tutto il territorio comunale.

Motivazioni pubbliche che non sono riscontrabili nella richiesta di che trattasi in quanto la riclassificazione a zona residenziale delle aree interessate richiesta dai ricorrenti, inciderebbe negativamente sulla dotazione a servizi del quartiere e inficerebbe la dotazione minima inderogabile di servizi pubblici per abitante previste dal D.M. 1444/68, determinando tra l'altro, considerato che il Comune di Palermo non possiede una dotazione di aree a servizi in eccedenza rispetto a quelle previste dal suddetto D.M., uno strumento urbanistico in contrasto con detta norma di legge.

In tal senso occorre sottolineare che nella municipalità Monte Gallo, all'interno della quale ricade l'area in questione destinata a "S2", il Prg vigente ha previsto mq. 606.399 da destinare a scuole a fronte di mq. 70.024 delle scuole esistenti e mq. 516.288 da destinare a parcheggi a fronte di mq. 10.940 di parcheggi esistenti.

La dotazione di servizi, (scuole, verde, attrezzature, parcheggi), costituisce la volontà di risanare la condizione di marginalità delle periferie della città, trasformandole in poli di vitalità, attraverso la dotazione di servizi e meccanismi di commistione sociale e funzionale che diano ai quartieri caratteri urbani, senso civico e dignità dell'abitare, individuando pertanto nei servizi un mezzo necessario per ridare e consolidare il carattere urbano delle periferie.

Per le motivazioni sopra riportate e considerato quanto espresso dal TAR Sicilia nella sentenza n°922/13, questo Ufficio pertanto ritiene opportuno rideterminare urbanisticamente l'area interessata a servizi riproponendo la destinazione prevista dalla variante generale al Prg e assegnando pertanto la destinazione "S2" e "P" per la porzione della particella 799 e "S2" e "P" rispettivamente per la p.lla 801 e la porzione della p.lla 713.

Il Progettista

(Esp. Geom. Arch. Rosario Favitta)

